

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 febbraio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg —
Germania) — Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Repubblica
federale di Germania**

(Causa C-228/06) ⁽¹⁾

**(Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera prestazione
dei servizi — Obbligo di disporre di un visto per l'ammissione
nel territorio di uno Stato membro)**

(2009/C 90/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrenti: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Convenuto: Bundesrepublik Deutschland

Con l'intervento di: Bundesagentur für Arbeit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 23 novembre 1970 (GU L 293, pag. 4) — Validità dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1) — Nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Obbligo per un cittadino turco operante alle dipendenze di un'impresa di trasporti turca in qualità di conducente di un automezzo pesante di essere provvisto di un visto per poter entrare nel territorio di uno Stato membro, laddove al momento

dell'entrata in vigore del Protocollo addizionale un obbligo in tal senso non sussisteva

Dispositivo

L'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'introduzione, a far data dall'entrata in vigore di detto protocollo, del requisito di un visto per consentire a cittadini turchi, come i ricorrenti nella causa principale, di entrare nel territorio di uno Stato membro al fine di effettuare prestazioni di servizi per conto di un'impresa avente sede in Turchia, allorché, a tale data, detto visto non era richiesto

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 febbraio 2009 —
Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento europeo**

(Causa C-308/07 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei — Recupero per compensazione delle somme indebitamente versate — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Diritto ad un giudice imparziale — Autorità di cosa giudicata — Principio di buona amministrazione)

(2009/C 90/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (rappresentante: avv. D. Rouget)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, C. Karamarcos e D. Moore, agenti)